



Decreto flussi 2025 Al via la precompilazione delle domande

FAI INFORMA 208/2024 – LAVORO E FISCO

La Fai di Torino informa che, con [circolare congiunta](#) del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero del turismo, sono state fornite le indicazioni operative per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari (non stagionali – per i quali sono disponibili 70.720 quote – e stagionali) nel territorio dello Stato per il triennio 2023-2025, anche alla luce delle semplificazioni procedurali previste dal [decreto legge 11 ottobre 2024, n. 145](#).

Per quanto riguarda le domande di nulla osta all'assunzione per i lavoratori non stagionali (compreso il settore dell'autotrasporto, che rientra nei settori mod. B2020):

- la precompilazione della domanda sarà possibile a partire dal 1° novembre e fino al 30 novembre 2024, avvalendosi del [Portale servizi ALI del Ministero dell'Interno](#);
- Il click day per l'invio telematico della domanda tramite il predetto Portale, sarà possibile dalle ore 9.00 del 5 febbraio p.v

Per accedere al Portale Servizi Ali è indispensabile un'identità digitale SPID o CIE. I datori di lavoro, inoltre, devono dotarsi di un indirizzo PEC registrato come domicilio digitale per tutte le comunicazioni relative all'iter della domanda.

Si ricorda inoltre che i datori di lavoro che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato non stagionale con cittadini stranieri residenti all'estero, devono prima verificare presso il Centro per l'Impiego competente l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, a ricoprire lo stesso posto di lavoro. Tale verifica va effettuata con l'invio di una richiesta di personale al Centro per l'Impiego, tramite apposita [modulistica](#), e si intende assolta se il centro per l'impiego non comunica la disponibilità di lavoratori presenti sul territorio entro otto giorni dalla richiesta (novità introdotta dal d.l 145/2024). Pertanto, al modello di domanda (mod.B2020) occorrerà allegare l'[autocertificazione](#) relativa all'assolvimento di questa verifica.

FAI – Federazione Autotrasportatori Italiani – Associazione Provinciale di Torino

INTERPORTO SITO - Via San Luigi n. 7 - 10043 Orbassano (TO)
Tel. 011/34.90.110 - Fax 011/55.08.081 – info@fai torino.it

Inoltre, tra la documentazione da allegare alla domanda vi è anche l'asseverazione, ovvero il documento attraverso il quale professionisti (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati) o organizzazioni datoriali (ai quali il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato), certificano il rispetto dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri.

Per quanto riguarda il settore dell'autotrasporto, non ci sono novità sostanziali rispetto alle passate annualità, tenuto conto che:

- l'istanza per il nulla osta all'assunzione può essere presentata solo in favore di cittadini di Stati compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 3, lett. a) del [P.C.M del 27 settembre 2023](#), che hanno concluso con l'Italia degli accordi per la conversione delle patenti (attualmente esistenti con: Albania, Algeria, Marocco, Moldova, Repubblica di Macedonia del Nord, Tunisia, Ucraina);
- i lavoratori candidati al ruolo di autista di camion devono essere in possesso di patenti professionali equivalenti alle categorie CE, mentre è stato specificato (ma già gli anni scorsi era comunque la stessa cosa) che ai fini dell'ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta. Ed infatti, ai fini dell'acquisizione o del rinnovo della CQC in Italia da parte dello straniero, è sufficiente esibire la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Ciò non toglie tuttavia che per poter condurre un camion in Italia alle dipendenze di un'impresa di autotrasporto italiana, costoro DEVONO ottenere la CQC!!, come ribadito sia nella circolare in esame che nella circolare MIT prot. 33146 del 6 novembre 2023 (vedi nota FAI Conftrasporto CIR23361 dell'8 novembre u.s). Lo stesso vale anche per il rilascio a beneficio degli stessi soggetti, dell'attestato del conducente con il codice armonizzato "95", per la conduzione di veicoli nei trasporti internazionali.

- Una volta ottenuta in Italia la CQC, il conducente potrà condurre veicoli immatricolati sul territorio italiano a nome dell'impresa di autotrasporto datrice di lavoro, fino ad un anno dall'acquisizione della residenza in Italia, dopodiché dovrà far convertire la patente in suo possesso; in questo caso, la durata del contratto di lavoro sarà a tempo determinato, della durata massima di un anno. Viceversa, se il lavoratore extracomunitario residente all'estero – di cui si chiede il nulla osta all'assunzione – è già in possesso della patente comunitaria e della CQC in corso di validità ottenuta prima di fare ingresso nel nostro Paese, la durata del contratto di lavoro potrà essere anche a tempo indeterminato.
- L'impresa di autotrasporto che chiede l'assunzione, deve essere iscritta all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto terzi e al REN e, in caso di svolgimento di trasporti internazionali, deve essere in possesso di licenza comunitaria.